



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

DECRETO DEL SINDACO N. 2/2020

Oggetto: Individuazione titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 c.9 bis della L. 241/1990.

IL SINDACO

Premesso che con decreto sindacale n.7/2016:

- è stata individuata la D.ssa Cristina Braschi titolare del potere sostitutivo di questo ente ai sensi dell'art. 2 c. 9bis della L. 241/1990;
- è stata individuata la Dr.ssa Maria Simonetti titolare del potere sostitutivo in merito agli atti di competenza dei servizi di cui la Dr.ssa Cristina Braschi risulta responsabile e titolare dei poteri gestionali;

Considerato che la Dr.ssa Maria Simonetti non è più dipendente dell'Ente e quindi si ravvisa la necessità di nominare un altro titolare del potere sostitutivo in merito agli atti di competenza dei servizi di cui la Dr.ssa Cristina Braschi risulta responsabile e titolare dei poteri gestionali;

Visto il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni della legge n.35/2012, cosiddetto "Semplifica Italia", recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo : "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione"

Visti e richiamati:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Visti in particolare, gli artt. 1, c. 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, c. 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L. 241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9 quinquies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario in inadempiente;

9/bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del c.

9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9/ter Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individua ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanze di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L.5/2012.

Preso atto che la sede di segreteria comunale è vacante ed è attualmente coperta da un segretario autorizzato dalla Prefettura di Firenze con reggenza a tempo parziale di 1 giorno la settimana;

Ricordato, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale).

Visto l'art. 97 c. 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Ritenuto, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del T.U.E.L.267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Tenuto conto che con proprio decreto nr. 9bis/2019 è stata nominata vice segretario dell'Ente la Dr.ssa Cristina Braschi;

Dato atto che, ai sensi della sopra richiamata Legge 241/90, il titolare del potere sostitutivo è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- conclusione del procedimento in sostituzione del titolare, in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari dal mancato rispetto dei termini da parte del titolare del procedimento ;
- comunicazione all'organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

Dato atto che il Segretario comunale è in possesso di requisiti adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;

Dato atto che la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Ente;

DECRETA

DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 2 c. 9 della L. 241/90, quale titolare del potere sostitutivo di questo ente il Vice Segretario Dr.ssa Cristina Braschi, già dipendente di questo ente, nelle more della nomina di un Segretario Comunale titolare della sede di Dicomano;

DI INDIVIDUARE ALTRESI', la D.ssa Laura Romagnoli dipendente di questo Ente, quale titolare del potere sostitutivo in merito agli atti di competenza dei Servizi di cui la D.ssa Cristina Braschi risulta Responsabile e titolare di poteri gestionali;

DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, consegnato all'interessata e trasmesso in copia ai Responsabili di settore, alla giunta e al nucleo di valutazione;

DI DISPORRE, altresì, che il nominativo del Responsabile del titolare del potere sostitutivo sia pubblicato sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, e che sia inserito in modo ben visibile nell'home page un ulteriore collegamento alla pagina dove è indicato il nominativo.

Dicomano, lì 28/01/2020

Il Sindaco
Stefano Passiatore

